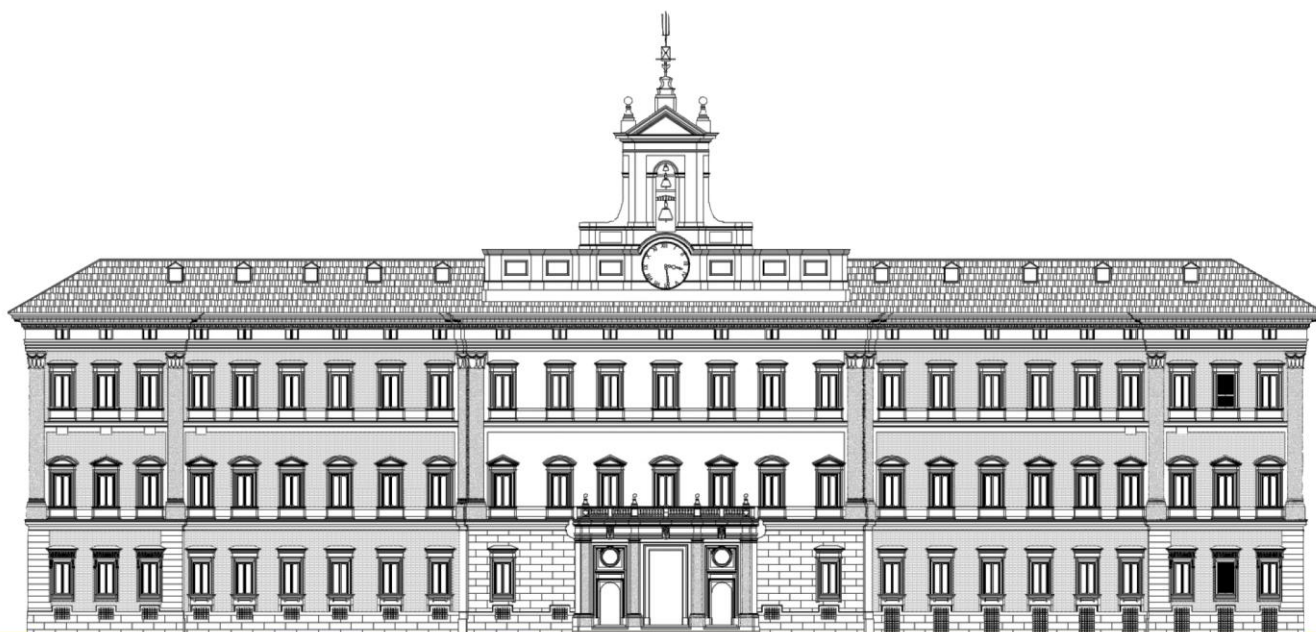




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2637

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura

N. 106 – 9 marzo 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2637

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e
all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della
cultura

N. 106 – 9 marzo 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI SPAZI ADIBITI ALLA CURA E ALL'ALLATTAMENTO DEI NEONATI PRESSO ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2637
Titolo:	Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per le Commissioni di merito:	Matteoni (FDI) per la VII Commissione e Pretto (Lega) per la XII Commissione
Commissioni competenti:	VII(Cultura) e XII (Affari sociali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura.

È oggetto della presente Nota il testo quale risultante dalle proposte emendative approvate, nel corso dell'esame in sede referente, dalle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 17 febbraio 2026).

Il testo originario del provvedimento e gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura

Le norme istituiscono un fondo, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per la concessione, fino al 31 dicembre 2026, di un contributo a fondo perduto, destinato all'allestimento di spazi adibiti all'allattamento dei neonati e alla loro cura presso istituti e

luoghi della cultura¹ da individuare con decreto ministeriale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2026 (comma 1).

Viene stabilito che ai predetti spazi debbano garantirsi adeguate condizioni di igiene, riservatezza, sicurezza e accessibilità universale, nonché essere conformi alle linee guida sanitarie e ai principi di tutela della salute e della dignità della persona (comma 2).

Viene, altresì, disposto che gli istituti e i luoghi della cultura beneficiari dei contributi assicurino un'adeguata informazione al pubblico circa la presenza degli spazi destinati all'allattamento e alla cura dei neonati, anche mediante apposita segnaletica e strumenti di comunicazione accessibili (comma 3).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura, provvedendo alla relativa copertura, per la concessione, fino al 31 dicembre 2026, di un contributo a fondo perduto, destinato all'allestimento di spazi adibiti all'allattamento dei neonati e alla loro cura presso istituti e luoghi della cultura da individuare con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con una dotazione pari a 300.000 euro per l'anno 2026. Viene, inoltre, stabilito che per i suddetti spazi debbano essere garantite, tra l'altro, adeguate condizioni di igiene e riservatezza e che gli istituti e i luoghi della cultura beneficiari dei contributi assicurino un'adeguata informazione al pubblico circa la presenza dei medesimi spazi.

Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento previsto, appare opportuno acquisire informazioni in merito alla congruità della spesa indicata – autorizzata per un solo anno - rispetto platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del contributo di cui trattasi, anche in considerazione del fatto che non viene previsto alcun criterio

¹ Di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

cui dovrebbe attenersi il decreto del Ministero della cultura ai fini della concreta individuazione dei soggetti medesimi.

Si fa presente che, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, nel 2022 risultavano aperti sul territorio nazionale 4.416 tra musei, aree archeologiche, monumenti o complessi monumentali statali e non statali, di cui 3.392 musei e raccolte di collezioni, 726 monumenti e 298 aree archeologiche².

Infine, si rileva la necessità di rendere coerente il termine per l'adozione del citato decreto ministeriale (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) con il termine dell'esercizio finanziario per il quale è autorizzata la spesa (31 dicembre 2026), al fine di escludere che le risorse stanziare possano confluire in economia ancor prima della conclusione dell'iter amministrativo che dovrebbe condurre all'erogazione dei contributi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della cultura.

Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva l'opportunità di indicare che gli oneri sono "pari a" 300.000 euro per l'anno 2026, posto che il comma 1 dell'articolo in commento autorizza una spesa in misura pari a tale importo. Non si formulano, invece, osservazioni, sulla modalità di copertura finanziaria indicata, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

² Cfr. la nota metodologica dell'*Indagine sui musei e le istituzioni similari*. <https://www.istat.it/wp-content/themes/EGPbs5-child/microdata/download.php?id=%2F204%2F2022%2F01%2FNota.pdf>